



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.10

OGGETTO:

UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE (ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004) - INCARICO A SCAVALCO D'ECCEDEXZA PER LA GESTIONE DEI LL.PP. E PARTECIPAZIONE AI BANDI PER IL PERIODO 01/03/2026 - 28/02/2027

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCATOLERO Alberto - Sindaco	Sì
2. CASTAGNERI Grazia - Assessore	Sì
3. QUARANTA Tullio - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza in modalità telematica in video conferenza ai sensi dell'art. 73, D.L. 18/2020 il Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCATOLERO Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l'unico dipendente addetto al servizio amministrativo non può svolgere gli adempimenti legati all'ufficio tecnico - settore lavori pubblici, poiché la gestione degli appalti pubblici e la partecipazione ai bandi, nonché la normale gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, richiedono l'esperienza e la formazione professionale di un tecnico, preferibilmente del settore enti locali;

Considerato inoltre che, non essendo prevista la figura di un tecnico comunale, è il Sindaco che svolge le funzioni di responsabile dell'ufficio tecnico, pur non avendo le competenze tecniche per questo ruolo. Diventa indispensabile che, nell'espletamento del suo incarico sia coadiuvato da dipendenti o consulenti esperti;

Ritenuto pertanto di dover ricorrere alla prestazione lavorativa di un dipendente di altro ente, ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n.267/00 per la gestione dei lavori pubblici e della manutenzione del patrimonio e demanio comunali;

Premesso che l'Istruttore tecnico addetto al Settore Tecnico – Ufficio LL.PP. che ha finora ricoperto il ruolo in oggetto per questo Comune, ha concluso il proprio incarico il 31/01/2026;

Accertata la mancanza di altri dipendenti di questo Comune che possano effettuare le attività di cui sopra;

Visto il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 e succ. m. e i. che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altri Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

La fattispecie denominata "scavalco d'eccedenza" trova la propria disciplina, originariamente, nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, a tenore del quale: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (oggi 25.000) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

In riferimento alla ratio della norma, essa introduce una disciplina di favore per gli Enti locali di ridotte dimensioni demografiche che intendono servirsi dell'attività di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

La disposizione, introdotta allo scopo di fronteggiarne l'esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci, è rivolta, come detto, tanto ai Comuni quanto ai Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, alle Comunità montane e alle Unioni di Comuni. L'accostamento tra le forme tradizionali di organizzazione territoriale e le più recenti realtà associative fra Enti locali consente di far luce sulla ratio della norma, ispirata ad introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di

competenze adeguate alle funzioni da svolgere” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG).

La Sezione delle autonomie con la citata deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”.

Si tratterà, quindi, di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l’ente di appartenenza, che comporterà l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.

Il dipendente, conseguentemente, matura e usufruisce delle ferie anche presso l’ente utilizzatore, in proporzione, secondo le regole dell’art. 38 del CCNL 16/11/2022, oltre a quelle maturate e fruita presso l’ente di appartenenza (vedi Orientamento applicativo Aran CFL214).

Visti gli orientamenti Aran, in materia di scavalco d’eccedenza, del 28/03/2023 e del 10.01.2024 che in particolare dispone: “Gli orientamenti giurisprudenziali, in materia, sono unanimi nel sostenere che se l’ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, e che, qualora si opti per una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato, non può che applicarsi la disciplina normo economica prevista dal CCNL del comparto di riferimento, nel caso di specie, quello delle Funzioni Locali”;

Considerato che in data 24/02/2026, prot. 230, è stato richiesto al Comune di Caselle Torinese di potersi avvalere temporaneamente della prestazione professionale della Geometra Pantaleo Alessandra (Istruttore Tecnico con contratto a tempo pieno ed indeterminato, addetta proprio all’ Area Tecnica, Uff. LL.PP.) fuori dall’orario d’ufficio, per 4 ore settimanali dal 01/03/2026 al 28/02/2027, al fine di sopperire alla professionalità di cui trattasi;

Dato atto che il Comune di Caselle Torinese con nulla osta del Dirigente dell’area Tecnica del 26/02/2026 prot. 5958, ha autorizzato la dipendente in questione a prestare l’attività lavorativa presso il ns. Ente per un numero massimo di 4 ore settimanali per il periodo dal 01/03/2026 al 28/02/2027;

Precisato che l’incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all’art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio comunale;

Considerato:

- che l'incarico in questione non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa della dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall'interessata;
- che l'attività sarà svolta al di fuori del normale orario d'ufficio e senza pregiudizio per eventuali esigenze straordinarie;
- che la sostituzione della figura di cui trattasi, con scavalco, era stata prevista nella programmazione DUPS 2026/28 e nel PIAO 2025/27;

Viste le recenti disposizioni dell'Aran in merito che assimilano l'istituto dello scavalco fuori orario ex art.1, comma 557 del D.lgs. 311/2004 ai contratti di lavoro a tempo determinato;

Atteso che per l'incarico de quo, alla Geom. Pantaleo verrà riconosciuto un compenso orario pari al compenso orario per la qualifica di appartenenza;

Visti il D.lgs. n.267/2000, il D.lgs. n.165/2001 e l'art. 1, comma 557 del D.lgs. 311/2004;

Visti:

- il DUPS 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 24/10/2025;
- il Bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 19/12/2025;
- il CCNL 2022-2024 e il CCNL 2019-2021

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e del responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di conferire alla Geom. Pantaleo Alessandra, Istruttore Tecnico in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Caselle Torinese, l'incarico a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Balme per un massimo di 4 ore settimanali per il periodo dal 01/03/2026 al 28/02/2027. La dipendente sarà assegnata al settore tecnico LLPP ;
2. di dare atto che alla stessa saranno attribuite le funzioni di RUP di tutti i progetti delle opere pubbliche realizzate dal comune e avrà diritto ai compensi per incentivi tecnici previsti dal vigente DLG. 36/2023 e succ. m. e i.
3. di dare atto che alla dipendente, sarà corrisposto un compenso orario pari al compenso orario previsto nel vigente contratto di lavoro per la categoria d'appartenenza oltre agli incentivi tecnici dei LLPP di cui sarà nominata responsabile unica del procedimento;
4. di prendere atto che trattasi di incarico retribuito, di natura occasionale, da espletare al di fuori del normale servizio di lavoro, senza arrecare pregiudizio all'Ente di rispettiva appartenenza;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Sempre ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.8.2000, n.267.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCATOLERO Alberto

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta